


		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE Elettromeccaniche				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 1 - di 8

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN
OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DI:


APPARECCHIATURE Elettromeccaniche
PER LA CENTRALINA IDROELETTRICA
SULLA ROGGIA INDUSTRIALE

- NORME AMBIENTALI -

- SMALTIMENTO RIFIUTI
- ALLACCIAMENTO RETI COMUNALI E SMALTIMENTO REFLUI
- RISPETTO NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Ufficio Tecnico comunale
Ing. Tomio Livio




		<p style="text-align: center;">CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE</p>				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 2 - di 8

NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA DEL COMUNE DI SCURELLE

Premessa

“Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.


Gli obblighi cui devono attenersi il produttore/detentore dei rifiuti sono rappresentati dalla corretta modalità di deposito, corretta gestione e tenuta del registro di carico e scarico, dal divieto di abbandono di deposito incontrollato, di immissione nelle acque dei rifiuti di qualsiasi natura, di miscelazione dei rifiuti di diversa natura e caratteristiche. Per alcune tipologie di rifiuti, è obbligatoria la presentazione del M.U.D. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

In cantiere l'esecutore dell'opera pubblica deve effettuare:

- l'identificazione dei materiali/rifiuti effettivamente prodotti o da considerarsi come tali;
- la caratterizzazione secondo il codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) e la loro tipologia;
- l'adozione di principi di produzione selezionata dei rifiuti e di differenziazione della loro raccolta, nonché di elevata salvaguardia ambientale nella fase del deposito temporaneo;

Indicazioni essenziali

- Per la parte relativa alla produzione dei rifiuti sarà necessario che nel progetto, siano presenti le indicazioni relative alla natura e alla quantità (almeno stimata). Nel caso di terre e rocce da scavo dovranno essere accompagnate anche dalle relative analisi chimico-fisiche svolte dal committente.
- Nel contratto di appalto dovrà essere precisato se la proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore o alla stazione appaltante (ciò è importante per individuare il trasportatore se in conto proprio o in conto terzi).
- Nel contratto di appalto e nel capitolato si dovrà indicare la qualificazione delle terre e rocce come rifiuto, ovvero come sottoprodotti, e la possibilità di riutilizzo ai sensi dell'art. 186, nel qual caso si metteranno a disposizione dell'appaltatore le indicazioni per il riutilizzo, se già previsto, ovvero quelle necessarie a consentirlo.
- Ferme restando le indicazioni dell'art. 1664 del codice civile che riconoscono all'appaltatore il diritto ai maggiori costi solo nel caso in cui l'incremento sia superiore ad un decimo, ogni volta che si riscontrino fattispecie non previste dal contratto di appalto, se ne dovrà dare comunicazione al direttore dei lavori e/o al responsabile unico del procedimento indicato dal committente.
- Se nel corso dei lavori si rinvenissero rifiuti particolari diversi da quelli originariamente previsti (es. manufatti in cemento amianto inglobati nella costruzione e non segnalati) è necessario darne immediata comunicazione al direttore dei lavori e/ o al responsabile unico del procedimento disponendo, se del caso, l'immediata sospensione dei lavori sino a quando non siano state espletate le procedure amministrative (es. variante al titolo abilitativo edilizio, presentazione del piano di lavoro alla ASL nel caso di manufatti in amianto, affidamento dei lavori di bonifica ad un soggetto abilitato ecc.) necessarie al completamento dell'appalto.

		<p style="text-align: center;">CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE</p>				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 3 - di 8

L'identificazione dei rifiuti

L'identificazione dei rifiuti, in attesa di un futuro decreto interministeriale, è demandata dall'art. 184, comma 4 all'Allegato D della Parte quarta (D.lgs. 152/06) che a sua volta rinvia alla Direttiva del Ministro dell'ambiente del 9 aprile 2002 che adottava la classificazione europea (Codici CER).

Nell'ambito di questa classificazione, basata su una numerazione a sei cifre, le prime due rappresentano il settore produttivo di provenienza del rifiuto (per l'edilizia 17) mentre la presenza del simbolo* ne indica la sua identificazione quale rifiuto pericoloso in quanto contenente sostanze pericolose in concentrazioni eccedenti i limiti consentiti (Direttiva 91/689/CEE).

Considerato quanto detto in precedenza circa la produzione di rifiuti di diverse tipologie da parte delle imprese edili, è opportuno ricordare che, se non direttamente riconducibili alle lavorazioni edili, essi dovranno essere smaltiti con l'adozione dei relativi codici di competenza (es. 13 02 04* oli esausti, 16 01 03 pneumatici fuori uso, 15....imballaggi ecc.).

Per poter stabilire il carattere di pericolosità o meno di un rifiuto è necessario provvedere alla sua caratterizzazione. Essa è un procedimento che viene affidato a laboratorio specializzato in tale attività che, di norma, procede al campionamento del rifiuto ed alle analisi chimiche per rilevare presenza e concentrazione di sostanze contaminanti. Entrambe le attività devono essere condotte nel rispetto delle norme di settore. Il campionamento deve essere condotto sul rifiuto tal quale in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione e analisi degli eluati" (art. 8 D.M. 5 febbraio 1998).

Le analisi dei campioni devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è definito dall'art 183, comma 1 lett. m) D.lgs. 152/2006 s.m.i come: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni prestabilite dalla norma, di seguito illustrate. Il luogo di ubicazione deve coincidere con il luogo di produzione e quindi il cantiere.

Le condizioni obbligatorie e necessarie ai fini del deposito temporaneo dei rifiuti – così come stabilite dall'art. 183, c. 1, lett. m D.lgs. 152/06) - sono le seguenti:

- i rifiuti depositati non debbono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

- i rifiuti debbono essere smaltiti con una delle seguenti modalità scelte dal produttore:


per i rifiuti pericolosi:

ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 10 m3; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un anno;

per i rifiuti non pericolosi:

ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità in deposito;

		<p style="text-align: center;">CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE</p>				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 4 - di 8

oppure quando il quantitativo in deposito raggiunge 20 m³; la durata massima di deposito, se non si raggiunge questa quantità, non deve essere superiore ad un anno;

- il deposito temporaneo va effettuato per categorie omogenee di rifiuti nel rispetto delle norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

L'attività di deposito temporaneo da parte del produttore (appaltatore) dovrà pertanto:

- essere inquadrata nell'ambito della gestione del cantiere e delle sue regole (individuazione aree, segnaletica apposita, ecc.);
- essere effettuata all'interno del cantiere che ha prodotto i rifiuti (salvo i casi previsti per la manutenzione delle infrastrutture a rete e gli interventi di manutenzione di emergenza);
- prevedere l'effettuazione di depositi temporanei differenziati a seconda della tipologia dei rifiuti prodotti (es. materiale da C & D, imballaggi, legname, ferro da lavorazioni delle armature, rifiuti misti ecc.);
- rispettare le prescrizioni di ordine generale e speciale in materia ambientale (superficie pavimentata o comunque in grado di evitare inquinamenti nel sottosuolo ecc., protezione dagli agenti atmosferici al fine di evitare dispersione dei materiali per vento e/o pioggia), anche attraverso l'adozione di specifici contenitori;
- osservare il limite di smaltimento temporale o quantitativo; creazione di scadenziari per facilitare il rispetto dei limiti temporali di smaltimento;
- essere in grado di dimostrare per i rifiuti, ai fini del rispetto del limite temporale, la data di produzione del materiale da smaltire attraverso i registri e la contabilità del cantiere (ovvero in altri documenti previsti dal contratto di appalto).

Destino del rifiuto


I rifiuti prodotti possono essere indirizzati a differenti destini: riutilizzati in cantiere (come MPS – Materia Prima Seconda – previo trattamento effettuato in loco sottoposto a specifica procedura, ovvero presso impianto di recupero autorizzato),

conferiti in discarica o ad impianto di recupero/ riutilizzo, autorizzato ai sensi del D.lgs. 152/06.


I rifiuti da C&D possono essere conferiti in discarica per rifiuti inerti senza alcuna caratterizzazione se è certo che non sono contaminati da sostanze pericolose (vernici, oli, solventi, ecc), in applicazione del D.M.03/08/05.

Per tutte le altre categorie di rifiuti, è necessario valutare la conformità ai criteri di ammissibilità nella discarica di competenza (effettuazione test di eluizione in applicazione del D.M. 03/08/05).

Nelle discariche per rifiuti non pericolosi potranno essere smaltiti i materiali non pericolosi a base di gesso, mentre per quelli contenenti amianto (cemento amianto) lo smaltimento dovrà avvenire nell'ambito di discariche per rifiuti pericolosi ovvero per rifiuti non pericolosi con cella monodedicata (in alternativa, secondo la vecchia classificazione, di categoria II, Tipo B). I rifiuti inerti e non pericolosi possono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati in procedura

	CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE Elettromeccaniche					
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 5 - di 8

ordinaria o semplificata. Il conferimento ad impianto autorizzato in procedura semplificata è subordinato alla rispondenza dei requisiti analitici al test di eluizione previsto dal D.M. 05/02/98 modificato ed integrato dal D.M.186/06.

		<p style="text-align: center;">CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO – OPERE Elettromeccaniche</p>				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 6 - di 8

ALLACCIAMENTI RETI COMUNALI E SMALTIMENTI REFLUI

L'appaltatore è tenuto a richiedere l'allacciamento alla rete di acquedotto (uso cantiere) e alla rete di smaltimento di fognatura nera per i servizi igienici a servizio del cantiere.

Allacciamento alla rete di acquedotto

Le autorizzazioni vengono di norma rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale su presentazione di un'apposita istanza riportante il punto di stacco e il pozzetto contenente il contatore e i pezzi speciali.

In particolare il richiedente (appaltatore) dovrà assicurarsi che:

- nel pozzetto e/o nel locale indicato negli elaborati siano installati a partire dal tubo di derivazione e verso lo stabile le seguenti apparecchiature: Saracinesca – contatore – valvola di non ritorno - (giunto dielettrico per derivazione in materiale metallico);
- il pozzetto esistente sia dotato di chiusino in ghisa carrabile;
- sia garantita in ogni momento l'accessibilità del contatore;
- le apparecchiature all'interno del pozzetto siano protette durante tutto l'anno ma in particolare durante la stagione invernale con lana di roccia o altro materiale isolante.

A fine lavori l'appaltatore dovrà ripristinare la situazione preesistente qualora l'allacciamento temporaneo non sia utilizzato come allacciamento definitivo dell'opera pubblica.

Smaltimento reflui


Qualora non siano utilizzati box di tipo chimico, i servizi igienici a servizio del cantiere dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale.

Le autorizzazioni vengono di norma rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale su presentazione di un'apposita istanza riportante il punto e la tipologia di allacciamento (a "sella" o in pozzetto) e il posizionamento del pozzetto contenente il sifone tipo firenze.

In assenza di rete fognaria sarà richiesto lo smaltimento in suolo previo trattamento di sedimentazione meccanico-biologica (imhoff) qualora si dimostri l'idoneità con una perizia geologica oppure in vasca a completa tenuta.

Non sono ammessi scarichi difformi da quanto assimilabile a reflui domestici. Eventuali scarichi di tipo produttivo andranno autorizzati secondo le disposizioni di legge.

A fine lavori l'appaltatore dovrà ripristinare la situazione preesistente qualora l'allacciamento temporaneo non sia utilizzato come allacciamento definitivo dell'opera pubblica.

		<p style="text-align: center;">CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE</p> <p style="text-align: center;">PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE</p>				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 7 - di 8

RISPETTO DELLE NORME RELATIVE L'INQUINAMENTO ACUSTICO

Ai sensi del vigente Regolamento comunale per la Tutela dell'inquinamento acustico dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate distinte tra periodo con vigenza dell'ora legale e periodo con vigenza dell'ora solare. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

Limiti massimi in deroga

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:


- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

Il limite massimo di immissione è fissato come segue:

- 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte;
- 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.

In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.

Modalità di gestione dei valori in deroga

		CENTRALINA IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE PROGETTO ESECUTIVO – OPERE ELETTROMECCANICHE				
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – norme ambientali		Fase E	Autore LT		Rev DA	Pagina - 8 - di 8

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:

- orari esercizio dell'attività rumorosa
- rispetto dei limiti

Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.